



SENT. 5/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO

Presidente

Dott. Roberto RIZZI

Componente relatore

Dott.ssa Laura ALESIANI

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 941** del

registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale

contro:

GROSSO David, nato ad Aosta (AO) il 15/8/1974, c.f.

GRSDVD74M15A326H, elettivamente domiciliato, in forza di

procura alle liti rilasciata nella fase preprocessuale, presso lo studio

dell'Avv. Nicola Thiébat via Croce di Città, n. 44, pec

avvnicolathiebat@cnfpec.it;

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITO, nell'udienza del 29/1/2025, svolta con l'assistenza del segretario

Dott.ssa Geltrude Petrini, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, il Pubblico

ministero, Pres. Quirino Lorelli.

FATTO

Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 147/2017, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità di GROSSO David, all'epoca dei fatti (settembre-novembre 2014), Assistente del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Brissogne, per:

a) il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., così riqualificata la condotta rispetto alla originaria contestazione ex artt. 110, 319, 321 segnatamente perché lo stesso, in qualità di agente della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Brissogne, concedeva l'uso del proprio telefono cellulare ad un detenuto non identificato onde, così consentirgli di effettuare chiamate all'esterno (capo 1);

b) per il reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma 3, c.p., segnatamente perché lo stesso, nella suddetta qualità, sollecitava la dazione, in favore di se stesso, della somma di € 1.000,00 da parte della madre di un detenuto, quale corrispettivo per aver consentito a quest'ultimo l'utilizzo del proprio telefono cellulare allo scopo di effettuare chiamate all'esterno della Casa Circondariale (capo 3);

c) per il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., segnatamente perché lo stesso, nella suddetta qualità, concedeva l'uso del proprio telefono cellulare ad un detenuto non identificato, onde così consentirgli di effettuare chiamate all'esterno della Casa Circondariale di Brissogne (capo 4);

d) per il reato di truffa di cui all'art. 640, commi 1 e 2, c.p., segnatamente perché lo stesso, nella suddetta qualità, con artifici e raggiri consistiti nel farsi rilasciare dal proprio medico curante (per telefono) certificati di malattia sulla base della rappresentazione di sintomi o malesseri in realtà non esistenti (come

	Il Tribunale assolveva invece il GROSSO - con la formula "perché il fatto non sussiste" - dal reato di cui al capo 2), ovvero dal reato di corruzione per atto	
	contrario ai doveri di ufficio di cui agli artt. 110, 319, 321 c.p., allo stesso	
	contestato in concorso con un soggetto non identificato, ovvero, in ipotesi di	
	accusa, per aver stipulato con un ignoto soggetto un patto corruttivo avente ad	
	oggetto, da parte dell'imputato, la concessione del proprio telefono cellulare	
	in uso ad un privato corruttore rimasto ignoto, comunque ristretto presso la	
	Casa Circondariale di Brissogne, onde effettuare chiamate all'esterno del	
	predetto istituto carcerario, verso il corrispettivo individuato nella	
	effettuazione di ricariche di credito telefonico in favore dello stesso imputato	
	per importi non determinati.	
	Complessivamente, applicata la riduzione prevista la specialità del rito, lo	
	condannava, fra l'altro, alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione e € 2.200,00	
	di multa.	
	La Corte d'appello, con sentenza 1194/2021 del 23/2/2021, in parziale riforma	
	della sentenza appellata, riqualificate le fattispecie di cui ai capi 6), 7) e 8)	
	come violazioni dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309/1990, ed il capo 1) come	
	violazione dell'art. 319 c.p., ritenuti i reati di cui ai capi 1), 3), 4), 6), 7) e 8)	
	uniti dal vincolo della continuazione, rideterminava la pena complessiva in	
	anni 4, mesi 4 ed € 16.300,00 di multa.	
	La Corte di cassazione, con sentenza n. 18985 del 13/05/2022, definiva il	
	giudizio annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato	
	di cui al capo 4) dell'imputazione perché il fatto non sussiste ed eliminando la	
	corrispondente pena di mesi uno e giorni 10 di reclusione e € 334,00 di multa,	
	e rigettando nel resto il ricorso.	
	4	

A seguito della definitiva condanna il GROSSO veniva sottoposto a procedimento disciplinare, esitato con la sanzione della destituzione dal servizio di cui all'art. 6 del d.lgs. 449/1992, a decorrere dal 4/11/2014.

La Procura regionale, constatato che fra i reati ascritti al GROSSO ve ne erano taluni (i reati di corruzione propria e di istigazione alla corruzione da parte di pubblico ufficiale) idonei ad integrare la fattispecie di responsabilità amministrativa per danno all'immagine e ritenuto che, in concreto, le condotte criminosi avevano generato un significativo pregiudizio reputazionale al Ministero della Giustizia, ex amministrazione di appartenenza del condannato, dopo il rituale invito a dedurre, reputate solo in parte fondate le deduzioni difensive prodotte in data 15/3/2024, lo citava in giudizio.

Più in dettaglio, l'Organo requirente, sintetizzati i tratti distintivi del danno all'immagine della pubblica amministrazione, emergenti dalla sedimentazione degli orientamenti giurisprudenziali maturati nel tempo, ed evidenziata la sussistenza di numerosi riscontri del c.d. *clamor fori* (ritenuti, comunque, solo elementi di aggravamento della responsabilità) determinava in via equitativa il danno in € 15.000,00 ricorrendo agli ordinari indicatori di natura, soggettiva, oggettiva e sociale.

Concludeva, chiedendone la condanna al pagamento dell'indicata somma, da
maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi, in favore del
Ministero della Giustizia.

All'udienza del 29/1/2025, celebrata, a causa dell'indisponibilità di idonei locali nella sede istituzionale, presso la sala delle udienze del TAR di Aosta, rimasto contumace il convenuto, nonostante la ritualità della notifica della citazione presso il difensore investito, ai sensi dell'art. 29 comma 2, c.g.c.

nella fase preprocessuale, il Pubblico ministero chiedeva la dichiarazione di contumacia del convenuto e l'accoglimento della domanda di cui in citazione. La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Prioritariamente, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia del convenuto: nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in giudizio, presso il domicilio eletto nella fase preprocessuale, in aderenza alla previsione di cui all'art. 29, comma 1-bis, c.g.c., lo stesso è rimasto inerte.

2. Nel merito, la domanda è fondata.

In proposito, occorre considerare che le condotte penalmente sanzionate presentano un'indubbia capacità di pregiudicare la reputazione, il prestigio e la credibilità, attributi che, cumulativamente, concorrono ad integrare l'immagine dell'ente.

Si consideri, infatti, che al GROSSO è stata inflitta una pena estremamente gravosa (reclusione per anni 4 mesi 2 e giorni 20, unitamente ad una multa di € 15.966,00) per esecrabili reati contro la PA e, segnatamente, per avere, nella veste di pubblico ufficiale, posto in essere condotte integranti:

- i reati di corruzione propria ex art 319 c.p., avendo concluso patti corruttivi aventi a oggetto la concessione del proprio telefono cellulare a detenuti per consentirgli di comunicare all'esterno della Casa circondariale, con consegna di utilità consistenti in ricariche telefoniche e promessa di versamento di somme sul proprio conto corrente;
- il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322, comma 3, c.p., avendo sollecitato la dazione di una somma di denaro, da parte della madre di

un detenuto, quale corrispettivo per avere consentito a quest'ultimo di utilizzare il suo telefono cellulare per le comunicazioni con l'esterno.

In relazione a tali condotte, grandemente mortificanti la delicata funzione esercitata di agente di polizia penitenziaria, l'effetto pregiudizievole si è poi realmente prodotto a seguito dell'ampia risonanza mediatica che la vicenda ha avuto.

Sicché quelle condotte non si sono limitate a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, ma hanno prodotto l'ulteriore effetto di ledere le qualità reputazionali dell'amministrazione di appartenenza del reo, generando discredito su di essa.

Con riguardo alla consistenza di tale danno, occorre prioritariamente chiarire che la Procura agente non ha modulato la richiesta di condanna evocando il parametro di quantificazione presuntivo di cui all'art. 1, comma 1sexies, della l. 20/1994, introdotto dall'art. 62 della l. 6/11/2012, n. 190, che prevede che, nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Ha, invece, ritenuto di utilizzare il criterio di valutazione di tipo squisitamente equitativo, facendo ricorso a parametri di elaborazione giurisprudenziale, ossia, al criterio oggettivo (intrinseca idoneità del fatto, integrante il più grave dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ad arrecare un pregiudizio di tipo reputazionale al soggetto passivo del reato), al criterio soggettivo (connotati della condotta dell'agente in quanto sintomatici di una personalità

senza scrupoli) nonché al criterio sociale (all'eco giornalistica dell'accaduto).

Orbene, seppure il criterio di quantificazione presuntivo avrebbe potuto (e, ragionevolmente, dovuto, trattandosi di criterio previsto da una norma temporalmente applicabile al caso esaminato) essere quantomeno evocato dall'Organo requirente, anche al solo fine di escluderne l'applicabilità (comunque dubbia nel caso in esame, difettando riscontri precisi della misura dei compensi illecitamente percepiti dall'allora agente di Polizia penitenziaria), occorre constatare che, in base al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la prospettazione contenuta nell'atto di citazione costituisce un perimetro che condiziona anche il giudicante, imponendogli di pronunciarsi *«su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti»* (art. 112 c.p.c.).

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (cfr. App. II sentt. 386/2023, 50/2021), benché l'art. 7 del c.g.c., non richiami espressamente tale disposizione, l'operatività della stessa nel processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti deve ritenersi immanente, in quanto quel principio rappresenta un corollario del "principio della domanda" (cfr. Corte cost. sent. 240/2003) di cui all'art. 99 c.p.c., norma oggetto di esplicito rinvio da parte del secondo comma del citato art. 7 c.g.c.

Valutando in tale prospettiva la quantificazione del prospettato danno, deve pervenirsi alla conclusione che l'importo di € 15.000,00 appare congruo tenuto conto della gravità delle condotte dolosamente realizzate nel contesto lavorativo (indicatore del profilo oggettivo), dell'appartenenza dell'autore ad un Corpo istituzionalmente deputato a garantire la sicurezza e l'ordine

	all'interno dell'istituto penitenziario e a partecipare al trattamento rieducativo	
	dei detenuti (indicatore del profilo soggettivo) nonché dell'ampia risonanza	
	che la vicenda ha avuto e, in particolare, del clamor judicii, suscitato dalla	
	celebrazione stessa del processo penale, della diffusione della notizia sui	
	mezzi di informazione e della diffusione della notizia all'interno degli uffici	
	dell'amministrazione d'appartenenza, al punto da provocare un giudizio	
	disciplinare (indicatori di stampo "sociale").	
	Conclusivamente, la condotta posta in essere dal GROSSO deve ritenersi	
	idonea a integrare la perdita del prestigio nonché il grave detrimento	
	dell'immagine e della personalità istituzionale della pubblica	
	amministrazione, nei termini prospettati nell'atto di citazione.	
	La determinazione in € 15.000,00 risulta equa ed appropriata.	
	Pertanto, il medesimo deve essere condannato al pagamento, in favore del	
	Ministero della Giustizia, di detto importo, da incrementare della rivalutazione	
	monetaria, a far data dal 13/05/2022 (data di pubblicazione della sentenza	
	della Corte di cassazione n. 18985), e fino alla pubblicazione della presente	
	decisione, e degli interessi in misura legale da calcolare, sulla somma	
	rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino al	
	soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in	
	dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 941	
	9	

del registro di segreteria,

- dichiara la contumacia di GROSSO David;
- accoglie la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna GROSSO David al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, dell'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) da maggiorare della rivalutazione monetaria, a far data dal 13/05/2022 (data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 18985), nonché degli interessi legali calcolati, sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il Grosso al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in € 331,51 (trecentotrentuno/51).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott. Maria Riolo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 23 maggio 2025

Il funzionario

Geltrude Petrini